

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli
Area Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali

Inviata via PEC

Alle Aziende Sanitarie Locali

Agli Ordini dei Medici, degli Odontoiatri e
delle Professioni sanitarie

Alle Associazioni di Categoria

Oggetto: Circolare sul coordinamento normativo tra la Società tra Professionisti e la legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”

In considerazione delle numerose istanze di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria formulate da SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - STP e funzionali alla richiesta di esercizio di attività sanitaria in forma mono e polispecialistica, si rende opportuno, tenuto conto della sua innovatività rispetto alla disciplina esistente, ricondurre tale fattispecie di soggetto giuridico all'interno della disciplina vigente di cui alla legge regionale 3 marzo 2003, n.4: *“Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.”*

Evoluzione normativa

L'esercizio in forma associata della libera professione con il passare del tempo si è sempre più diffuso, sia per la necessità di fornire un'ampia gamma di servizi specialistici, sia per l'opportunità di ridurre i costi di gestione dello studio, per effetto delle economie dimensionali. L'esercizio in forma associata delle attività professionali era regolato, prima delle modifiche e della sua abrogazione, dalla legge n. 1815/1939 che disciplinava gli “studi associati di assistenza e di consulenza”. A ben vedere, la legge n. 1815/1939 si componeva essenzialmente di due statuizioni, corrispondenti, rispettivamente, agli articoli 1 e 2: l'uno prevedeva l'obbligo di ricorrere alla forma dello “studio associato” e di comunicazione agli Ordini (articolo 1), l'altro il divieto di adottare le forme organizzative societarie tipicamente “commerciali” o, comunque, altre forme diverse dallo “studio associato” (articolo 2). La norma del 1939, superato l'ascendente politico-ideologico, si può dire sia stata bene accolta dal sistema che ha mostrato “gradimento” per l'esercizio in forma associata delle “professioni protette”, senza procedere alla completa consegna di queste professioni nelle mani delle società. L'evoluzione del contesto economico e normativo, anche riconducibile a fenomeni di carattere sovranazionale ha condotto all'indagine conoscitiva del 1997 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato caldeggiante la revisione delle norme che disciplinavano l'esercizio dell'attività professionale: *“il principio che il conseguimento delle finalità pubbliche non è affatto incompatibile con la sottoposizione delle attività dei professionisti alle regole del mercato*

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 ROMA
tel. 06/5168.1 fax 06/5168.4798

Posta certificata: autorizzazione-accreditamento@regione.lazio.legalmail.it

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli
Area Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali

e della concorrenza, e anzi quest'ultima può solo contribuire a rendere più efficiente il sistema. Peraltro, anche laddove la regolamentazione è necessaria essa va in ogni caso collegata in modo diretto e chiaro con l'unico principio che la giustifica, ovvero il raggiungimento di un maggiore benessere per la collettività".

Nello stesso anno è intervenuta la modifica a cura della L. 266/1997 che, pur avendo avuto il pregio di aver cancellato, con l'abrogazione dell'articolo 2 della legge n. 1815/1939, un palese vizio di incostituzionalità insito nella suddetta legge, consistente nella "disparità di trattamento" tra le "forme" professionali esistenti, sottoposte a regole tra loro differenti, di fatto ha demandato la concreta disciplina ad un decreto del Ministero di Grazia e Giustizia mai adottato.

E' seguita, quindi, la "Legge Bersani" anche in esito alla risoluzione 16 dicembre 2003 del Parlamento europeo e alla comunicazione n. 2004/83 "Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali" della Commissione europea, con la quale sono stati formalmente richiesti ai governi nazionali, alle autorità di concorrenza, agli ordini professionali e ai tribunali nazionali, concreti interventi finalizzati all'eliminazione di quelle limitazioni (prezzi minimi per le prestazioni professionali, divieto di pubblicizzare i servizi offerti, parametri numerici per l'accesso alla professione, divieto di svolgere pratiche multidisciplinari come, appunto, quello di istituire una società tra professionisti o di esercitare la professione nella forma societaria), che di fatto impedivano al sistema economico e agli utenti di beneficiare dei vantaggi della concorrenza. La Commissione europea, nel 2005, ha poi evidenziato l'esigenza di regolamentazione dei servizi professionali in particolare in Italia, ancora indietro nel campo delle liberalizzazioni.

In tale ottica, quindi, il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 è intervenuto ad abrogare tutte le disposizioni legislative e regolamentari che, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, prevedevano:

- l'obbligatorietà delle tariffe professionali;
- il divieto della pubblicità;
- il divieto di fornire servizi professionali da parte delle società di persone e dalle associazioni fra professionisti, lasciando, però, immutati i divieti previsti in ambito professionale sanitario e per le società di capitali.

In sintesi, il decreto ha ammesso l'esercizio in forma societaria delle professioni limitatamente alle società di persone in generale (regolamentate dal titolo V, capi I, II, III e IV del codice civile), quindi, società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice. L'attività libero professionale e intellettuale, mono o multidisciplinare, poteva essere svolta solo in forma esclusiva con obbligo, ai sensi dell'articolo 2, di indicare tale circostanza nella voce "oggetto sociale" dell'atto costitutivo e nello statuto.

Il professionista, in sostanza, non poteva partecipare a più di una società e la specifica prestazione avrebbe dovuto essere resa da uno o più soci professionisti, previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità, senza - dunque - far venire meno le garanzie connesse alla precisa imputabilità personale degli atti necessari alla prestazione del relativo servizio.

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli
Area Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali

Sotto il profilo della qualificazione, il professionista veniva inquadrato come prestatore d'opera intellettuale. La compagine sociale poteva essere composta da soci professionisti e non professionisti (*rectius* non iscritti in Albi). Tale elemento veniva aggiunto in sede di conversione del decreto che, invece, imponeva l'appartenenza a un Ordine e, solo secondariamente, accoglieva i "non professionisti" limitatamente alle prestazioni cd. tecniche o, comunque, con una partecipazione minoritaria. Questo intervento ha finito per collocare l'esercizio delle libere professioni su un piano di "rilevanza sostanziale" superando la classica regolamentazione codicistica ex articolo 2229 cc; la "storica" pronuncia del Tar Lazio del 2000 (sentenza n. 466 del 28 gennaio) aveva considerato gli esercenti le professioni intellettuali alla stregua di imprese, ai fini specifici della tutela della libera concorrenza, in quanto la loro attività consiste nell'offerta, sul mercato, di prestazioni suscettibili di valutazione economica¹. Il DL, tuttavia, faceva salva all'articolo 2, comma 1, la disciplina resa nell'ambito del SSN e nei rapporti convenzionali.

La riforma organica è intervenuta soltanto con l'entrata in vigore, il 21 aprile 2013, del decreto del ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 recante il regolamento in materia di società tra professionisti, come previsto dall'articolo 3, comma 5 alinea del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 10, comma 11 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (finanziaria 2012) e dall'articolo 9-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) che ha provveduto ad abrogare la Legge 1815/1939.

La legge n. 183/2011 ha chiuso un iter complesso che, passato attraverso la società di avvocati disciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ha introdotto nel nostro ordinamento la "società tra professionisti", estesa a tutti i modelli societari previsti dal codice civile, incluse le società di capitali e le società cooperative.

Oggi, pertanto, è consentito costituire società tra professionisti, aventi per oggetto l'esercizio di professioni regolamentate in ordini professionali, le cosiddette "professioni protette", nelle quali rientrano anche le professioni mediche e sanitarie.

Le società tra professionisti.

La società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, lo strumento con cui è possibile l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del Codice Civile, secondo un'impalcatura normativa che fornisce puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare i contrastanti interessi: l'interesse all'efficienza e allo sviluppo della concorrenza, da una parte, e l'interesse a tutelare l'affidamento del cliente/paziente nel momento in cui riceve servizi connotati da particolare delicatezza e sensibilità dall'altra.

La "società tra professionisti" non costituisce un tipo di società a sé stante, ma è disciplinata dalle norme del codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, con la sola eccezione delle

¹ Qualificazione dell'attività professionale come attività imprenditoriale ripresa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con provvedimento n. 24275, in "Bollettino" n. 12 del 2 aprile 2013.

**Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli
Area Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali**

norme specificamente introdotte dalla legge in relazione al loro particolare oggetto sociale. Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) oppure società cooperative. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre, coerentemente con quanto previsto dal codice civile, che ammette le società cooperative con tre soli soci, se sono tutti persone fisiche (art. 2521 del codice civile). Le società tra professionisti possono essere costituite anche nella forma di s.r.l. con capitale compreso inferiore a 10.000 euro (dunque anche di 1 euro), mentre non è possibile utilizzare la forma della s.r.l. semplificata², dato che lo statuto standard previsto per questa forma societaria non è compatibile con le indicazioni richieste per la società tra professionisti.

Oggetto sociale e soci: la professione protetta

La società tra professionisti, non costituisce un tipo di società a sé stante. Essa è quindi disciplinata dalle norme del codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, con la sola eccezione delle norme specificatamente introdotte dalla legge in relazione al loro particolare oggetto sociale. Le “società tra professionisti” non possono avere per oggetto sociale l’esercizio di attività professionali non organizzate in ordini e collegi, e gli esercenti una professione “non protetta” non possono partecipare a una “società tra professionisti” quali soci professionisti.

La società tra professionisti consta di due elementi: quello soggettivo, rappresentato dalla costituzione di tali società nella forma di società di capitali o di persone – anche cooperative – e quello oggettivo, secondo cui l’oggetto sociale è rappresentato dallo svolgimento di attività professionale. Conseguentemente, può affermarsi che quello che distingue la società tra professionisti dalle società commerciali, è proprio la prevalenza dell’elemento oggettivo su quello soggettivo e cioè, in primo luogo, l’esercizio dell’attività professionale in via esclusiva. Peraltro, l’elemento dell’esclusività appare particolarmente significativo, in quanto non previsto nei modelli legislativi precedenti. Va, peraltro, rimarcata e sottolineata l’esclusività dell’oggetto sociale nella società tra professionisti, dunque, è unicamente l’attività professionale protetta (o le attività professionali protette, nel caso di società pluriprofessionali o multidisciplinari) a costituire l’oggetto della società e ciò comporta un’evidente diversità ontologica dalle società che hanno per oggetto sociale attività imprenditoriali e commerciali.

La legge prevede che possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società che abbiano le seguenti caratteristiche:

- a) l’oggetto sociale sia determinato dall’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci, prevedendo soltanto l’esercizio delle professioni protette. Le società tra professionisti, infatti, non possono avere per oggetto l’esercizio

²<https://notaiocolangeli.it/societa-e-impresa/societa-tra-professionisti-stp/>



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli
Area Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali

di attività professionali non organizzate in ordini e collegi.³ Con la conseguenza che la partecipazione nella STP di attività professionali ordinistiche non sanitarie determinerà la conduzione della stessa all'interno della struttura ambulatoriale (art. 4, comma 1 L.R. 4/2003);

- b) gli esercenti una professione “non protetta” possono partecipare a una società tra professionisti non come soci professionisti, ma soltanto in qualità di soci “per prestazioni tecniche” o “per finalità di investimento”, a condizione che i soci professionisti mantengano la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. La maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti dovrà ricorrere congiuntamente sia per teste che per quote societarie, indipendentemente dalla forma societaria assunta dalla STP. Le prestazioni tecniche, dunque, possono essere rese soltanto in via strumentale e accessoria rispetto all'attività professionale svolta dalla società, e non possono rientrare nell'oggetto sociale;
- c) la società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali, cd. “multidisciplinare” per l'esercizio di diverse professioni protette, con la presenza di soci iscritti ai rispettivi albi professionali;
- d) la società deve rispettare criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale, conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista deve essere compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- e) la società deve provvedere alla stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti/pazienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;
- f) la previsione di modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;
- g) la società prevede una specifica limitazione: il socio, anche se non professionista o anche società, può partecipare ad una sola società tra professionisti, sia essa mono o multidisciplinare;
- h) il socio deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta, non deve avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo, salva riabilitazione e non deve essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari. Costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.



**Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli
Area Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali**

Il rapporto *intuitu personae*

Secondo l'opinione prevalente, il rapporto d'opera professionale si instaura tra il cliente/paziente e la società, alla quale è conferito l'incarico professionale, anche se questo viene poi eseguito da uno o più soci professionisti. Da tale assunto discenderebbe che la responsabilità per la prestazione professionale ricade sulla società, e non sul singolo professionista. Con la conseguenza che nei casi di società caratterizzate dalla responsabilità illimitata dei soci (quali la società semplice, la s.n.c. e, per gli accomandatari, anche la s.a.s.), ciascun socio si troverebbe a rispondere personalmente, con il proprio patrimonio, anche per le prestazioni professionali fornite dagli altri soci⁴. Permane, tuttavia, diversa interpretazione che ritiene che il rapporto d'opera professionale si instauri tra il cliente/paziente e il singolo professionista, poiché la legge prevede che l'attività professionale sia esercitata in via esclusiva da parte dei soci. Il fatto che il socio professionista esercente la prestazione, sia scelto dal cliente/paziente, e che in mancanza di scelta debba essere comunicato al cliente/paziente, per iscritto, il nominativo del professionista che andrà a compiere l'attività sanitaria, determina pur sempre che "lo strumento societario non sia tale da vanificare i requisiti della personalità e della professionalità del soggetto esercente"⁵ la prestazione. Nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, infatti, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, per sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti.

In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente/paziente per iscritto. Il cliente/paziente può comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione ricevuta. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, e la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale è iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. A tale scopo, vi sono specifiche modalità di informazioni che vanno assicurate al cliente/paziente.

La società professionale, al momento del primo contatto con il cliente/paziente, deve fornire a questi, le seguenti informazioni, anche tramite il socio professionista (art. 4 del decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34):

- a) il diritto del cliente/paziente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti (al fine di consentire la scelta, la società deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi);
- b) la possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun

⁴ L'opinione secondo la quale il rapporto d'opera professionale si instaura tra il cliente e la società appare confermata dalla previsione dell'iscrizione della Stp all'ordine professionale, con conseguente assoggettamento al relativo regime disciplinare, dalla possibilità che sia la società a scegliere il professionista che eseguirà la prestazione (in mancanza di una specifica designazione da parte del cliente), e soprattutto dall'obbligo, previsto dalla legge a carico della società, di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività professionale.

⁵ Consiglio di stato, Adunanza dell'11 maggio 1998.

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli
Area Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali

socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;

c) l'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente/paziente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento (per consentire al cliente/paziente di valutare eventuali situazioni di conflitto di interesse, la società deve consegnare allo stesso anche l'elenco scritto dei soci con finalità d'investimento).

La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione e il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente/paziente devono risultare da atto scritto. Tutte queste garanzie evidenziano che la società sia uno strumento senza snaturare la personalità della prestazione, seppure estesa a tutti i soci professionisti.

Iscrizione al registro delle imprese

La società tra professionisti sanitari deve iscriversi nel registro delle imprese nella sezione ordinaria prevista per il tipo societario adottato, indicando come codice ATECO per attività prevalente, rispettivamente, il codice 86.23.00 per attività degli studi odontoiatrici e il codice 86.22.00 per le attività degli studi medici specialistici. I suddetti codici ATECO dovranno ritenersi di uso esclusivo per le società riconducibili alla forma delle Società tra Professionisti. La società tra professionisti deve inoltre iscriversi alla sezione speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, ai fini di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, anche per la verifica dell'eventuale incompatibilità dei soci. La certificazione dell'iscrizione nella sezione speciale riporta l'indicazione della qualifica di società tra professionisti.

Iscrizione all'albo professionale

La società tra professionisti è iscritta, altresì, in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. Si può dunque costituire una società tra professionisti "multidisciplinare", per l'esercizio di diverse professioni protette, con la presenza di soci iscritti ai rispettivi albi professionali. In questo caso la società deve iscriversi soltanto all'albo professionale relativo all'attività indicata nell'atto costitutivo come attività prevalente.

Società tra professionisti (STP) e legge regionale 3 marzo 2003, n. 4

Fatte le doverose premesse normative e descritta la disciplina, si presenta necessario collocare la STP all'interno del quadro normativo vigente. Il comma 2, dell'art. 8-ter, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. e l'art. 4, comma 2, della L.R. n. 4/2003 hanno previsto che l'esercizio di attività sanitaria sia subordinato ad autorizzazione e che l'autorizzazione sia, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, "ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente". Lo studio è la sede di espletamento dell'attività del professionista il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli
Area Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali

non assume una rilevanza giuridica rispetto al professionista: nello studio professionale è, infatti, prevalente la componente della professione intellettuale per l'esercizio della quale è unicamente necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi (Art. 2229 Codice Civile).

L'elemento professionalizzante e la personalizzazione della prestazione da parte di uno dei soci della STP consentono di assimilare tale fattispecie allo studio medico, anche associato, sia monodisciplinare che multidisciplinare, entro certi limiti di complessità organizzativa, secondo quanto di seguito disciplinato.

Certamente l'assoggettamento o meno al regime autorizzativo dipende dall'attività svolta: se infatti l'attività consta di prestazioni di chirurgia ambulatoriale, di procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità oppure che comportino un rischio per la sicurezza del paziente – anche in virtù di quanto previsto dalla D.G.R. 447/2015 per la quale è prevista la prossima revisione dell'elenco delle prestazioni a minore invasività - sia se esercitata da un singolo professionista nello studio medico, anche associato, sia se svolte in forma di società tra professionisti deve garantire il rispetto dei requisiti di carattere strutturale e tecnologico prescritti per gli ambulatori (art. 4, comma 1 L.R. n. 4/2003)⁶, con la sola eccezione del richiesto direttore/responsabile sanitario in ragione della semplificata gestione.

Premesso quanto riportato al punto che precede, la STP se monodisciplinare, caratterizzata cioè dalla presenza di professionisti della medesima disciplina, può essere assimilata alla fattispecie dello studio medico, anche associato.

Per le STP multidisciplinari si prefigura la necessità di rintracciare un dimensionamento che possa determinare il discrimine tra la riconduzione della STP alla disciplina dello studio rispetto a quella dell'ambulatorio. In proposito, tenuta in debita considerazione l'esperienza regionale nell'istruire le richieste per lo più caratterizzate dalla presenza di non oltre 4 professionisti, si ritiene di poter individuare nel numero massimo di 4, i professionisti partecipanti, oltre il quale la STP dovrà soddisfare tutti i requisiti dell'ambulatorio, ivi compresa la direzione sanitaria.

Allo scopo di coordinare quanto disciplinato dalla DGR 447/2015, con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.”* e dal Decreto Ministero della Salute 13 marzo 2018 (G.U. Serie Generale, n. 77 del 3 aprile 2018) di previsione degli albi ed ordini per le professioni sanitarie, si ritiene ragionevole stabilire che all'interno degli studi medici ed odontoiatrici non soggetti ad autorizzazione è ammissibile anche la presenza, e quindi l'esercizio, di professioni sanitarie regolamentate in ordini professionali.

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Autorizzazione, Accreditamento e Controlli
Area Coordinamento Contenzioso, Affari Legali e Generali

Alla luce di quanto sopra previsto, sintetizzando, si possono configurare le seguenti diverse fattispecie:


1. **Attività invasiva:**

- a. Studio medico, studio odontoiatrico, Associazioni professionali o società tra professionisti (STP) monodisciplinari (senza alcun limite numerico) o multidisciplinari con un numero di professionisti non superiore a 4, **attrezzati** per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente che esercitano la propria attività a seguito di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale 20/2019 (**fattispecie ricondotta all'art. 4, comma 2 della L.R. n. 4/2003**).
- b. Società tra professionisti (STP) multidisciplinari con un numero di professionisti superiore a 4, **attrezzate** per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente che esercitano attività a seguito di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, previa verifica dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per i presidi ambulatoriali, ivi compresa la presenza del direttore sanitario (**fattispecie ricondotta all'art. 4, comma 1 L.R. n. 4/2003**).

2. **Attività non invasiva:** Studio medico, studio odontoiatrico e/o studio delle professioni sanitarie, Associazioni professionali o Società tra professionisti (STP) medici, odontoiatrici e/o professionisti sanitari, **non attrezzati** per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente (disciplinati dalla DGR 447/2015), che esercitano attività a seguito di comunicazione di inizio attività alla ASL competente per territorio (**fattispecie sottratta al regime autorizzativo di cui alla L.R. n. 4/2003**).

Il Dirigente Area Autorizzazione
Accreditamento e Controlli

Daniela Russetti



Il Dirigente Area Coordinamento
Contenzioso, Affari Legali e Generali

Pamela Maddaloni



IL DIRETTORE

Renato Botti



Il Funzionario

Letizia Elena Fallucca

Angela Medda

